

Como, 13.1.2023

INFORMATIVA N. 2/2023

DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. "Milleproroghe") Principali novità

INDICE

1. Premessa.....	pag. 2
2. Dichiarazione IMU per il 2021 – Ulteriore proroga al 30.6.2023.....	pag. 2
3. Sterilizzazione delle perdite 2022.....	pag. 2
3.1 Conseguenze.....	pag. 2
3.2 Esercizi a cavallo.....	pag. 3
4. Estensione al bilancio 2023 della sospensione degli ammortamenti.....	pag. 3
5. Divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie – Proroga.....	pag. 3
6. Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante il Sistema Tessera Sanitaria – Differimento.....	pag. 3

1 PREMESSA

Con il DL 29.12.2022, c.d. decreto “Milleproroghe”, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini.

E' entrato in vigore il 30.12.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Di seguito vengono analizzate le principali novità.

2 DICHIARAZIONE IMU PER IL 2021 - ULTERIORE PROROGA AL 30.6.2023

E' differita ulteriormente dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, riferita:

- agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- alle altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU per il 2021.

Il termine di scadenza differito per la dichiarazione IMU 2022 (riferita all'anno 2021) viene quindi a coincidere con il termine “ordinario” per la presentazione della dichiarazione IMU 2023 (riferita all'anno 2022), salvo future e ulteriori proroghe.

In ogni caso, per i soggetti diversi dagli enti non commerciali, la dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta da versare.

Enti non commerciali

La proroga al 30.6.2023 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 riguarda anche gli enti non commerciali.

Per tali contribuenti, a differenza di quanto prescritto per gli altri soggetti passivi, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogni anno, a prescindere dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell'imposta dovuta. Pertanto, tali soggetti dovranno necessariamente assolvere, entro il 30.6.2023, un duplice obbligo dichiarativo, relativo alle dichiarazioni IMU:

- per l'anno 2021 (dichiarazione IMU 2022);
- e per l'anno 2022 (dichiarazione IMU 2023).

3 STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2022

Alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022 “*non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile*”.

3.1 CONSEQUENZE

In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all'assemblea che approverà il bilancio 2027.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

3.2 ESERCIZI A CAVALLO

La novità riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d'anno che comprendano la suddetta data (ad esempio, 1.7.2022 - 30.6.2023).

4 ESTENSIONE AL BILANCIO 2023 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

E' prevista la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per gli esercizi in corso al 31.12.2023, vale a dire, per i soggetti "solari", relativamente ai bilanci 2023.

A fronte della sospensione, restano fermi:

- l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020);
- specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 co. 7-quater del DL 104/2020).

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

Modalità applicative

Operativamente, si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo, poi, il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.

5 DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE - PROROGA

Viene confermato, anche per l'anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche.

Tale divieto riguarda:

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema;
- i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

6 OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE IL SISTEMA TESSERA SANITARIA - DIFFERIMENTO

La decorrenza dell'obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che ne sono tenuti (farmacie, parafarmacie, ecc.), viene ulteriormente posticipata dall'1.1.2023 all'1.1.2024.

Studio Gorini s.r.l.